

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 6109/11 del R.A.C.C. in data 1 dicembre 2011, iniziata con atto di citazione notificato in data 1 dicembre 2011 (Cron. n° 20489 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

d a

- **A**, con i procuratori avvocati, quest'ultimo anche domiciliatario, per procura speciale in calce all'atto di citazione,

a t t o r e

c o n t r o

- **B e C**, con i procuratori e domiciliatari avvocati per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

c o n v e n u t i

avente per oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – 1.02.002.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

A, creditore nei confronti di B della somma di € 35.183,20 in forza di una sentenza pronunciata da questo Tribunale in data 8.3.2010, ha chiesto venga dichiarata la inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del

	contratto con il quale il debitore, in data 3.6.2010, ha venduto alla figlia C la	
	nuda proprietà dell'immobile di sua proprietà, oggetto del pignoramento im-	
	mobiliare eseguito dall'attore il 24.6.2010.	
	I convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda attorea, sostenendo	
	che il contratto di compravendita corrispondeva alla effettiva volontà delle	
	parti e negando di averlo concluso con l'intento di sottrarre il bene alla ga-	
	ranzia del creditore.	
	L'attore ha chiesto, in via principale, che venga accertato, quale presupposto	
	della dichiarazione di inefficacia del negozio, che il trasferimento della nuda	
	proprietà dell'immobile è avvenuto a titolo gratuito, ma tale circostanza è ri-	
	masta del tutto sfornita di prova ed è anzi smentita dai documenti prodotti.	
	E' bensì vero che il rapporto familiare tra alienante e compratrice (padre e	
	figlia), l'oggetto della compravendita (la nuda proprietà della casa di comune	
	abitazione) e il risultato perseguito (quello di sottrarre l'immobile alla azione	
	esecutiva del creditore) lasciano intendere che la volontà contrattuale fosse	
	indirizzata a questo risultato piuttosto che a quello corrispondente alla fun-	
	zione economico sociale del contratto di compravendita (il trasferimento del-	
	la proprietà di un bene in capo ad un altro soggetto), che pure è stata perse-	
	guita in maniera strumentale (ed in questo senso va intesa la affermazione	
	dell'attore secondo cui l'atto sarebbe "privo di causa"), ma non è detto che la	
	effettiva volontà contrattuale abbia necessariamente escluso il pagamento del	
	corrispettivo (e, dunque, che il negozio sia frutto di simulazione relativa).	
	La effettività del pagamento è comprovata dagli assegni circolari intestati al	
	venditore della cui consegna le parti hanno dato atto nel rogito notarile di	
	compravendita (l'indicazione della banca emittente e del loro numero rende	
	SENTENZA 21.1.2013	Pag. 2
	N° 6109/11 R.A.C.C.	

	verificabile la loro effettiva esistenza e rende inverosimile la falsità delle di-	
	chiarazioni rese avanti al notaio, fermo restando che, contrariamente a quanto	
	sostenuto dai convenuti, non è il pubblico ufficiale rogante ad aver dato atto	
	del pagamento, sicché l'atto pubblico non fa affatto fede della avvenuta da-	
	zione dei titoli, ma solamente del fatto che le parti la hanno dichiarata) e, so-	
	prattutto, dal fatto che per acquisire la liquidità necessaria a pagare il padre C	
	ha richiesto la concessione di un mutuo fondiario alla Banca Popolare di Ci-	
	vidale (doc. 4 di parte convenuta), contraendo personalmente un debito nei	
	confronti dell'istituto di credito per un importo superiore a quello ricevuto	
	(perché comprensivo degli interessi), assumendosi delle spese ed esponendo-	
	si alle azioni recuperatorie da parte della banca.	
	E' bensì vero che tutta l'operazione può essere stata architettata con finalità	
	simulatorie (B, può avere riaccreditato l'importo degli assegni circolari, dopo	
	averli incassati, sul conto della figlia e quel denaro garantirebbe la restituzio-	
	ne del mutuo), ma di una macchinazione in questo senso non vi sono prove.	
	Deve dunque ritenersi che la compravendita della nuda proprietà	
	dell'immobile sia stata fatta a titolo oneroso.	
	Il credito dell'attore nei confronti del convenuto ha trovato riconoscimento	
	giudiziale in data anteriore al compimento dell'atto di disposizione: la sen-	
	tenza del Tribunale di Udine che ha condannato B a pagare a A la somma di	
	€ 33.000,00, oltre alle spese di causa, è stata pronunciata in data 8 marzo	
	2010 e pubblicata il giorno successivo (doc. 1 di parte attrice), mentre il con-	
	tratto di compravendita è stato concluso dalle parti il 3 giugno 2010 (doc. 3 di	
	parte convenuta).	
	Le condizioni della azione revocatoria esperita dall'attore sono dunque, oltre	
	SENTENZA 21.1.2013	Pag. 3
	N° 6109/11 R.A.C.C.	

	al pregiudizio che l'atto determina per il creditore (<i>eventus damni</i>), la consa-	
	pevolezza di tale pregiudizio in capo sia al debitore che al terzo (<i>scientia</i>	
	<i>damni</i>); per integrare questo secondo presupposto è sufficiente che il debitore	
	e il terzo siano consapevoli del fatto che l'atto può impedire, o rendere più	
	difficile ai creditori del disponente la soddisfazione dei loro diritti, mentre	
	non è necessario che debitore e terzo agiscano con la specifica intenzione di	
	ledere la garanzia patrimoniale del creditore (Cass. sez. III, 1 giugno 2000, n.	
	7262).	
	I convenuti hanno contestato sia che la compravendita da essi conclusa abbia	
	comportato un pregiudizio per l'attore, sia che di tale pregiudizio C abbia	
	avuto consapevolezza.	
	B assume che la casa familiare non era l'unico immobile di sua proprietà e	
	che gli altri immobili di cui è comproprietario con la moglie sarebbero suffi-	
	cienti per garantire il soddisfacimento del creditore; ulteriore garanzia patri-	
	moniale sarebbe offerta dalla somma ricavata dalla vendita, ben superiore al	
	credito vantato da A nei suoi confronti.	
	Tali considerazioni non hanno pregio.	
	A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale com-	
	promissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il com-	
	pimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del	
	credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del pa-	
	trimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso ed è	
	proprio la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compra-	
	vendita che comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garan-	
	zia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del de-	
	SENTENZA 21.1.2013	Pag. 4
	N° 6109/11 R.A.C.C.	

	naro (così Cass. sez. III, 9 febbraio 2012, n. 1896).	
	Suona anzi irridente nei confronti del creditore la considerazione che egli ben	
	potrebbe soddisfarsi sul denaro che B ha ricavato dalla compravendita della	
	nuda proprietà della sua abitazione: oltre ad essere quel denaro facilmente	
	occultabile, il convenuto finge di dimenticare che A non agisce per assicu-	
	rarsi la garanzia di un credito futuro o eventuale o ancora sub iudice, ma di	
	un credito portato da un titolo già esecutivo, che B avrebbe l'obbligo di sod-	
	disfare immediatamente (salvo il suo diritto alla restituzione qualora la sen-	
	tenza del Tribunale venisse riformata in grado d'appello), come aveva la pos-	
	sibilità di fare con il ricavo della compravendita impugnata e non ha fatto.	
	Quanto agli altri beni immobili a lui (co)intestati, è evidente che è ben più	
	difficile per il creditore ottenere soddisfazione in via esecutiva sulla quota di	
	comproprietà di un immobile che non su un immobile nella piena proprietà	
	del debitore, sicché comunque la compravendita impugnata ha ridotto le ga-	
	ranzie patrimoniali dell'attore (e ciò a tacere della minore appetibilità di ter-	
	reni boschivi e prativi e di una "unità collabente" in zona montata rispetto ad	
	un immobile di civile abitazione in un Comune dell'hinterland udinese: tali	
	risultano al catasto i residui beni cointestati al convenuto, che non ha fornito	
	alcuna prova della non corrispondenza della descrizione catastale alla realtà).	
	B era certamente a conoscenza del credito dell'attore, come pure della sen-	
	tenza pronunciata nella causa che li aveva opposti; del pari non poteva igno-	
	rare l'effetto pregiudizievole per il creditore del negozio da lui concluso, che	
	era conseguenza ovvia della alienazione dell'unico bene immobile facilmente	
	aggredibile in sede esecutiva.	
	Analoga consapevolezza doveva esservi in capo alla di lui figlia.	
	SENTENZA 21.1.2013	Pag. 5
	N° 6109/11 R.A.C.C.	

	La prova della <i>scientia damni</i> può fondarsi anche su presunzioni e nel caso di	
	specie ricorre più di un elemento presuntivo per affermare che C era consa-	
	pevole del pregiudizio che la compravendita da essa conclusa comportava per	
	l'attore.	
	La donna conviveva e convive con il padre nella abitazione oggetto di com-	
	pravendita, sicché deve presumersi che fosse a conoscenza della situazione	
	debitoria di B, tanto più che un altro componente della famiglia, il fratel-	
	lo..... , era stato sentito come testimone nella causa tra il padre e A (doc.	
	7 di parte attrice).	
	Ulteriore elemento è costituito dalla apparente inutilità della compravendita,	
	posto che l'immobile era destinato ad abitazione dei coniugi e della	
	figlia sia prima che dopo la cessione della nuda proprietà.	
	Non è comprensibile in che modo il contratto sarebbe servito ad anticipare il	
	regolamento di interessi dei componenti della famiglia in vista della	
	futura successione del padre, come affermato dai convenuti nel loro atto in-	
	trodotivo: se C avesse dovuto essere compensata per precedenti donazioni	
	fatte dal padre al fratello, avrebbe avuto maggior senso una donazione	
	dell'immobile o della sua nuda proprietà, e non un suo trasferimento a titolo	
	oneroso.	
	L'unica ragionevole finalità del negozio che, pur essendo umanamente com-	
	prendibile, costituisce anch'essa elemento di prova presuntiva della <i>scientia</i>	
	<i>damni</i> , era quella di assicurare ai componenti della famiglia la possibi-	
	lità di continuare a vivere nella casa familiare e al perseguimento di tale fina-	
	lità anche la compratrice era interessata.	
	Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare inefficace la compravendita	
	SENTENZA 21.1.2013	Pag. 6
	N° 6109/11 R.A.C.C.	

